

N. R.G. 13609/2017



TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA

Sezione Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera Circolazione dei Cittadini dell'UE

DECRETO

Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei dottori:

Mariarosa Pipponzi,

Presidente

Alessia Busato,

Giudice rel.

Patrizia Fantin,

Giudice

All'esito dell'udienza svoltasi in data ha emesso il seguente

DECRETO

Il Giudice dott. Busato Alessia,

nella causa n. r.g. **13609/2017**, pendente

tra

, con il patrocinio dell'avv. GHIO GIOVANNI,

RICORRENTE

e

MINISTERO DELL'INTERNO

RESISTENTE

L'odierno ricorrente, formulata richiesta di riconoscimento dello status di rifugiato, sentito davanti alla competente Commissione territoriale ha dichiarato:

- 1) di essere nato a Gujranwala (Pakistan) e di essere mussulmano, di essere sposato e di avere cinque figli rimasti in Pakistan presso il suocero, di aver frequentato la scuola coranica e di aver lavorato come sarto in Kuwait per 15/16 anni e successivamente per 4/5 anni in Pakistan;
- 2) di essere Iman della moschea e di aver rifiutato a tre uomini di rimanere a dormire nella stessa, di aver avvisato la polizia, ritenendo tali persone sospette, e che nello scontro che era seguito uno degli uomini era stato catturato mentre altri due erano fuggiti;
- 3) che in data 28 ottobre 2015 mentre insegnava ai bambini il Corano era stato ferito durante un attentato unitamente a due bambini;
- 4) che dopo circa 10 giorni, mentre si trovava in ospedale per un controllo, il fratello veniva ucciso presso l'abitazione comune anche alla famiglia del ricorrente;
- 5) di aver deciso di fuggire temendo per la propria vita, di essere fuggito dal paese e giunto in Italia attraversando Iran, Turchia, Grecia, Macedonia, Ungheria e Austria.

La Commissione Territoriale ritenuto vago e poco circostanziato il racconto in merito alle

circostanze delle aggressioni e della morte del fratello, ritenuto altresì di dubbia autenticità la denuncia presentata alla polizia (nella quale si fa riferimento ad una minaccia di non insegnare nella moschea che non era stata riferita in sede di audizione) e il certificato medico (corretto nella data e con numero di protocollo relativo al 2016), ritenuto pertanto che non vi fossero i presupposti per riconoscere lo status di rifugiato né la protezione sussidiaria, richiamando un documento sulla libertà religiosa in Pakistan pubblicato nel Regno Unito nel 2014, negava il riconoscimento dello stato di rifugiato e della protezione sussidiaria e non disponeva la trasmissione degli atti al Questore per l'emissione di un permesso di soggiorno per motivi umanitari.

Avverso tale provvedimento, notificato in data 4 agosto 2017, proponeva ricorso il sig. .

In via preliminare il ricorrente eccepiva la nullità del provvedimento per essere stato sottoscritto da un solo membro della Commissione di cui non era noto il nome e per omessa traduzione del provvedimento di diniego in lingua nota al ricorrente.

Nel merito la difesa del ricorrente ricostruiva le due anime dell'Islam sunnita in Pakistan, quella denominata Ahl-e-Sunnat nota anche come Barelvi, orientata verso una dimensione pacifica e mistica e quella Wafaq ul Madaris Al Arabia Pakistan nota come Deobandi, con orientamento più puritano e con applicazione rigorosa e letterale del Corano, e rappresentava che l'avvento al potere negli anni '70 del regime militare di Zia aveva favorito l'espansione della legge islamica e aveva privilegiato la corrente Deobandi che anche oggi, grazie ai finanziamenti del wahabismo saudita incoraggiava i seguaci a contrapporsi all'occidente e a combattere i nemici dell'Islam, tra i quali anche i Barelvi, che si erano rifiutati di prender parte alla jiahd Afghana. Allegava che in tale contesto in Pakistan gli obiettivi dei Deobandi erano le scuole e le moschee dove insegnano i Barelvi. Precisava che il ricorrente era mussulmano Barelvi.

Tanto premesso rilevava che la Commissione aveva effettuato un esame superficiale del racconto del richiedente e dei documenti (precisando che il numero indicato dalla commissione come numero di protocollo come lo intendiamo noi ma era invece il numero attribuito al centro medico legale).

Sosteneva che il racconto del richiedente aveva chiaramente delineato la minaccia ad opera dei Deobandi (Talebani) che controllavano gran parte del territorio del nord del Pakistan in assenza di sufficiente protezione ai cittadini da parte della polizia.

In sede di udienza precisava il nome del gruppo mussulmano presumibilmente responsabile dell'aggressione, precisava che la moglie ed i figli erano scappati e di non sapere dove si erano rifugiati e che, in ogni caso, anche con loro non sarebbe stato al sicuro, precisava altresì di non essere fuggito in Kuwait poiché senza visto.

Le eccezioni preliminari formulate dalla difesa di parte ricorrente non meritano accoglimento.

Come insegna la Suprema Corte "in tema di immigrazione, la nullità del provvedimento amministrativo di diniego della protezione internazionale, reso dalla Commissione territoriale, non ha autonoma rilevanza nel giudizio introdotto dal ricorso al tribunale avverso il predetto provvedimento poiché tale procedimento ha ad oggetto il diritto soggettivo del ricorrente alla protezione invocata" (cfr. C. Cass. 18632/2014). Conseguentemente ogni questione che attiene alla mera invalidità dell'atto presupposto, se non ha diretta ripercussione sulla prova della sussistenza del diritto oggetto (circostanza non allegata dal ricorrente) non ha rilievo in questa sede. Analoghe considerazioni con riguardo alle questioni di illegittimità costituzionale sollevate dalla difesa del ricorrente in relazione alla normativa che disciplina la composizione della Commissione territoriale che, per i medesimi motivi, sono prive del requisito della rilevanza in questo giudizio.

Passando al merito ritiene il Collegio che la valutazione della Commissione in merito alla genericità del racconto del richiedente non sia condivisibile.

I due episodi che si sono verificati presso la moschea sono stati narrati in modo coerente (la

circostanza che sia stato menzionato per primo l'episodio verificatosi successivamente in ordine di tempo è giustificato dal fatto che si trattava dell'episodio più grave) mentre non può essere imputato al richiedente di non essere stato in grado di circostanziare l'aggressione al fratello (episodio al quale non ha assistito direttamente).

In ogni caso dalla lettura del verbale non emerge neppure quali siano state le circostanze delle aggressioni sulle quali il richiedente è stato sentito e non ha saputo riferire.

Anche le osservazioni della Commissione in merito alla certificazione medica prodotta non sono condivisibili.

In sede di udienza il richiedente ha prodotto l'originale del certificato medico esaminato dalla Commissione; in tale certificato non vi è alcuna correzione della data (la correzione evidenziata dalla Commissione è infatti della sola traduzione autentica che, all'evidenza, conteneva un refuso corretto a mano dopo la redazione dattiloscritta).

Anche le osservazioni in merito all'inattendibilità di tale certificato in considerazione dell'incoerenza tra il numero di protocollo (2210/16) e la data (28.10.2015) non sono condivisibili. Pur essendo priva di riscontro l'allegazione della difesa di parte ricorrente secondo la quale il numero "/16" indicherebbe la collocazione geografica del centro medico, non vi sono in ogni caso elementi per ritenere che si tratti di un'indicazione riferibile all'anno di redazione. Il certificato riporta in alto a sinistra le seguenti parti prestampate "Book No: _____ Serial No: _____ MLC No: _____". La sigla MLC potrebbe riferirsi ad un "Medico Legal Centre" come sostenuto dal ricorrente o al numero del "Medico Legale Certificate" in ogni caso non è detto che la dicitura "/16" faccia riferimento all'anno di redazione.

Anche la denuncia presentata alla polizia Pakistana indica un numero di rapporto 679/16 pur indicando una data del 2015 ed è altamente improbabile che un'eventuale alterazione dei documenti sia incorsa nel medesimo errore.

La circostanza che la denuncia, certamente precedente l'audizione davanti alla Commissione, faccia riferimento all'avvertimento di non insegnare più nella moschea, mentre di tale avvertimento/minaccia nulla è stato riferito in sede di commissione, è un elemento che evidenzia più che la genericità e, quindi, l'inattendibilità del racconto, l'incapacità del richiedente di rappresentare adeguatamente tutti i presupposti di fatto rilevanti per la decisione.

Anche in questo caso, infatti, se il documento fosse stato frutto di una qualche attività di precostituzione della prova, è evidente che il richiedente non avrebbe mancato di richiamare l'attenzione dell'intervistatore su tale circostanza.

L'incapacità del richiedente di individuare con precisione l'agente persecutore può ben spiegarsi in considerazione del numero dei gruppi armati attivi in Pakistan (si veda in tal senso l'ultimo rapporto EASO sulla situazione sicurezza in Pakistan pubblicato nell'agosto 2017) e nell'assenza di rivendicazione.

La riconducibilità delle aggressioni subite dal richiedente all'insegnamento religioso da egli impartito all'interno della moschea si evince agevolmente dal ruolo svolto dal richiedente (insegnante di Corano) all'interno di una madrassa o moschea, dall'appartenenza ad uno specifico gruppo religioso (come da certificazione), dalla sede della aggressioni (entrambe verificatesi nella moschea) oltre che alla causa dell'aggressione come riportata nella denuncia (l'essersi rifiutato di cessare l'insegnamento nella moschea).

Il richiedente, nell'ambito delle dichiarazioni rese avanti alla Commissione, non ha esplicitato la problematica relativa al rapporto tra la corrente sunnita dei Barelvi della quale ha dichiarato di far parte e la corrente dei Deobandi. Tale esplicitazione è stata fatta solo nel ricorso avanti al Tribunale. Tale "tardiva" contestualizzazione non pare peraltro frutto di una ricostruzione a posteriori ben comprendendosi che un soggetto scarsamente scolarizzato (il richiedente ha dichiarato di aver frequentato la sola scuola coranica ove ha solo imparato a memoria il Corano) non sia in grado di fornire una visione generale della situazione sociale nella quale si trova a vivere. Peraltro il vissuto personale narrato davanti alla Commissione, e in parte confortato dalla documentazione prodotta, è assolutamente coerente con le COI del paese di provenienza. Solo per

citare una delle fonti autorevoli più recenti, uno degli ultimi report di UNCHR ritiene i Barelvi bisognosi di protezione internazionale “considers that followers of Sufi practices and rituals, including Barelvis, particularly those in areas where Taliban-affiliated groups are active, may, depending on the individual circumstances of the case, be in need of international refugee protection on account of their religion, ethnicity, (imputed) political opinion, and/or other relevant grounds”

UN High Commissioner for Refugees (UNHCR), *UNHCR Eligibility Guidelines for Assessing the International Protection Needs of Members of Religious Minorities from Pakistan*, January 2017, HCR/EG/PAK/17/01, available at: <http://www.refworld.org/docid/5857ed0e4.html> [accessed 17 November 2017].

Tutto ciò premesso è noto che, con riguardo alla specifica materia, l'onere della prova, pur non derogato, è comunque attenuato, dovendo essere considerati veritieri anche quegli aspetti od elementi delle dichiarazioni che non siano suffragati da prove se: a) il richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda; b) è stata fornita un'idonea motivazione dell'eventuale mancanza di altri elementi significativi, le dichiarazioni rese sono coerenti e plausibili e correlate alle informazioni generali e specifiche riguardanti il suo caso; c) il richiedente ha presentato la domanda il prima possibile o comunque ha avuto un valido motivo per tardarla; d) dai riscontri effettuati il richiedente è attendibile (cfr. art. 3 D. Lvo 251/2007).

Nel caso in esame come sopra visto il richiedente ha circostanziato la domanda, le dichiarazioni sono coerenti e plausibili oltre che correlate a informazioni specifiche riguardanti il suo caso né è stato contestato un ritardo nella presentazione della domanda.

L'aggressione fisica già subita dal ricorrente, la minaccia di morte e la morte del fratello (verificatasi poco dopo l'aggressione e l'estensione della minaccia a tutti i familiari) costituiscono prova del fondato timore del richiedente di essere perseguitato ai sensi degli artt. 2 lett e) e 7 comma 1 e comma 2 lett. a).

Inoltre la persecuzione ha evidente matrice religiosa, con ciò ritenendosi integrato il presupposto di cui all'art. 8 lett. b) D.Lvo 251/2007.

L'impossibilità per il richiedente di chiedere la protezione del proprio Paese non deriva tanto dall'atteggiamento dello Stato in relazione alla minaccia ma dalla situazione di insicurezza generale dello Stato di provenienza (cfr. report Easo ultimo citato). La stessa uccisione del fratello dopo la presentazione della denuncia evidenzia l'impossibilità di ottenere adeguata protezione dello Stato.

Non avendo il P.M. comunicato la sussistenza di cause di esclusione, non evincibili dagli atti, ritiene il Collegio che la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato meriti accoglimento.

Nulla sulle spese considerando che parte ricorrente è ammessa al patrocinio a spese dello Stato e la resistente è l'amministrazione statale sicché l'applicazione del principio della soccombenza determinerebbe la condanna dell'amministrazione statale ad un pagamento in favore di se stessa.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso e per l'effetto riconosce lo status di rifugiato a _____ nato a Gujranwala (Pakistan) _____ ;

dispone che il presente decreto sia notificato al ricorrente e comunicato al Ministero dell'Interno presso la Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Brescia sezione di Bergamo;

spese come da motivazione.

Manda alla cancelleria per quanto di competenza.

Brescia, 15 novembre 2017

Il Presidente
dott. Maria Rosa Pipponzi

Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44 come modificato dal D.M.- 15 ottobre 2012 n. 209.